



## **COBAS - Comitati di Base della Scuola**

Sede Nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma

Tel. 06/70.452.452 - Fax 06/77.20.60.60

internet: [www.cobas-scuola.org](http://www.cobas-scuola.org) - e-mail: [mail@cobas-scuola.org](mailto:mail@cobas-scuola.org)

### **COBAS Scuola Padova**

Viale Cavallotti, 2 - Padova - tel. 049 - 692171 / fax 049 - 8824373

mail: [perunaretediscuole@katamail.com](mailto:perunaretediscuole@katamail.com)

---

**Padova, 10 luglio 2010**

**Alla Dirigente  
Dell'USP di Padova  
dr.ssa Maria Giuliana Bigardi  
Padova**

**e. p. c.  
Al Dirigente Generale  
Ufficio Scolastico Regionale  
dr.ssa Carmela Palumbo  
Venezia**

**- Alle R.S.U.  
- Ai Dirigenti Scolastici  
- Al personale docente  
Istituti Superiori Statali  
provincia di Padova**

### **Oggetto: illegittimità formazione cattedre con oltre 18 ore**

Gentile Dott.ssa Bigardi,

Io scrivente Carlo Salmaso, in nome e per conto dei COBAS - Comitati di Base della Scuola di Padova e provincia, in relazione all'oggetto espone quanto segue.

Abbiamo avuto notizia da diversi docenti e da alcuni Dirigenti Scolastici che negli organici docenti di diritto per l'anno scolastico 2010/2011 l'Amministrazione Scolastica ha provveduto a formare cattedre, di diverse classi di concorso, con oltre 18 ore.

La S.V. è a conoscenza che tale pratica è non conforme alla normativa attualmente vigente.

Infatti, è notorio che senza l'assenso dell'interessato/a non è possibile lo svolgimento di ore di lezione oltre quelle contrattualmente previste che per i docenti delle scuole e istituti di istruzione secondaria sono determinate in 18 ore dall'art. 28 del CCNL 2007/2009 il cui comma 5 definisce in modo univoco, e senza eccezioni di sorta, in 18 ore settimanali l'orario di insegnamento dei docenti: *“Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.”*

Lo stesso articolo 28, al comma 6, precisa che: *“Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.”*

Dalle norme pattizie citate risulta in modo evidente e inconfutabile che l'orario obbligatorio di cattedra nelle scuole secondarie non può superare le 18 ore settimanali. Si noti, a tale riguardo che l'articolo 22 della Legge 448/2001 (la c.d. finanziaria 2002) ribadisce in modo esplicito lo stesso concetto, ovverosia che l'orario di insegnamento oltre l'orario di lavoro stabilito dai contratti di lavoro collettivi, può essere attribuito soltanto con il consenso degli insegnanti: *“nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”*. Tale eventualità è quindi possibile (ore eccedenti oltre le 18) solo con attribuzione da parte del Dirigente Scolastico, previo consenso da parte dell'interessato/a e solo nel caso in cui residuino ore non assegnate quali spezzoni di supplenza a docenti a tempo determinato inseriti nelle graduatorie permanenti provinciali.

Si aggiunga che nemmeno la legge 289/2002 (la cosiddetta finanziaria 2003), al I comma dell'articolo 35, prevede la possibilità di superare il limite dell'orario obbligatorio di 18 ore. La norma infatti recita che *“le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole”*

La norma citata non prevede, perché ciò sarebbe evidentemente illegittimo, che sia possibile superare tale limite di 18 ore obbligatorie.

La stessa normativa introdotta durante l'anno in corso ribadisce puntualmente quanto richiamato.

Infatti il testo della **C.M. 37 del 2010 sulla formazione degli organici** recita:

*“Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell’art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando comunque l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, **le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali**, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 della legge 133 del 2008. **Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali.** In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.*

*Al fine di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore. Sulla base di quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che, a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore, vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, possono essere trasferiti d’ufficio, secondo quanto previsto dal C.C.N.I. sulla mobilità.”*

Il testo del **D.M. 10 maggio 2010** sulla ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze, quarte classi degli Istituti Tecnici a.s. 2010/2011 così riporta all’articolo 5:

*“Le cattedre continuano ad essere costituite secondo i criteri e le procedure attualmente previste, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra a 18 ore potrà essere utilizzato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. “*

**La nota 23 aprile 2010 dell’USR Veneto** sull’organico di diritto del personale docente per l’a.s. 2010/2011 così continua:

*“Costituzione cattedre da 18 ore settimanali*

*Si sottolinea che tutte le cattedre costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali sono ricondotte a 18 ore settimanali anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi di cattedra, salvaguardando comunque l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina.*

*Fanno eccezione quelle cattedre che comunque non è possibile costituire con 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno essere costituite con meno di 15 ore settimanali. .*

*Il sistema informativo può costituire cattedre anche superiori alle 18 ore qualora gli spezzoni orario non consentano di formarle entro il predetto orario.”*

Da tutto quanto riportato si evince che **il sistema formativo può costruire cattedre anche superiori alle 18 ore**, che **dovrebbe farlo solo in caso di un eventuale rischio di sovrannumerarietà**, ma che **l’obbligo di completamento della cattedra è fissato da tutte le citate norme sino alle 18 ore di insegnamento, e non oltre**. Nessuna norma prevede la costituzione di cattedre oltre le 18 ore senza il consenso del docente e solo con le procedure già richiamate in ordine all’assegnazione di ore eccedenti da parte dei Dirigenti Scolastici.

A riprova di quanto fin qui sostenuto, e cioè della mancanza di obbligo di accettare un insegnamento superiore alle 18 ore settimanali, si devono anche considerare le norme che regolano **la retribuzione delle ore di cattedra eccedenti le 18 ore, che sono compensate in misura assai inferiore alle ore di insegnamento obbligatorio**. Infatti le ore di insegnamento prestate oltre le 18 obbligatorie previste contrattualmente sono retribuite in misura di 1/78 dello stipendio mensile. **Pertanto anche le norme vigenti sulla retribuzione di tali ore ribadiscono in modo inconfutabile che il servizio prestato su tali attività di insegnamento è aggiuntivo e non obbligatorio.**

A sostegno di quanto affermato si ricorda che in svariati contenziosi giurisdizionali è stato già affermato univocamente tale assunto. Si ricorda a tale riguardo che i Tribunali del Lavoro di Cagliari e Nuoro hanno più volte deciso in favore dei ricorrenti in sede cautelare con Ordinanze ex art. 700 CPC e confermato nelle successive sentenze di merito l’illegittimità della pratica di costituzione delle cattedre con oltre 18 ore di lezione.

**Si aggiunga che lo stesso USP di Padova, in analoghe controversie, patrocinata da questo sindacato, ha proceduto a conciliare la vertenza con i docenti ai quali erano state assegnate ore di cattedra oltre le 18.**

Si consideri che si è avuta notizia i casi richiamati non siano isolati e che l’Amministrazione Scolastica per l’ennesima volta non abbia in alcun modo tenuto conto né di quanto previsto chiaramente dal CCNL Scuola, né dei contenziosi giurisdizionali attivati (e persi dall’Amministrazione con considerevole esborso di spese legali da parte dell’erario e quindi dai cittadini contribuenti) né, infine, del giusto diritto dei docenti precari ad avere la nomina su tutti gli spezzoni orario disponibili i quali, in tal modo vengono loro vergognosamente sottratti.

**Per alcune classi di concorso (es. A047) la situazione è addirittura ai limiti della legittimità**; in diversi Istituti della provincia si sono “forzate” le cattedre portandole oltre le 18 ore a

causa del ridimensionamento in atto nelle classi seconde, terze, quarte dei Tecnici che spinge a lavorare per pacchetti di quattro ore; **all'Istituto Tecnico "Severi" di Padova su un totale di 11 cattedre ben 6 sono proposte a 20 ore, di fatto eliminando almeno 12 ore di lezione e creando un docente sovranumerario, in palese contrasto con quanto sopra richiamato.**

Tutto ciò premesso e considerato che nessuna norma prevede che sia possibile attribuire una cattedra oltre le diciotto ore settimanali di insegnamento obbligatorie, **la scrivente Organizzazione COBAS chiede che tutte le cattedre composte illegittimamente con oltre 18 ore siano ricondotte nell'ambito delle diciotto ore obbligatorie.**

Si segnala che in difetto si provvederà a patrocinare l'attivazione dei ricorsi giurisdizionali presso i competenti Tribunali del Lavoro.

Si rimane in attesa di un Vostro urgente e formale riscontro e si coglie l'occasione per porgere cordiali Saluti

**Per i COBAS Scuola di Padova e provincia**

(Carlo Salmaso)

